

| | |
|---|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ | |
| Servizio commercio | s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37 |

prot. n. **0016026/P-/ Cl.: COM.4.8**

Al Comune di

riferimento: **prot. 6288 dd. 3 maggio 2011**

allegato

Trieste, 10 maggio 2011

Oggetto: Imprenditore agricolo – Somministrazione.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stata prospettata la fattispecie dell'affidamento, in diritto di superficie, di una porzione di terreno, di proprietà comunale, per la realizzazione e la gestione di un centro finalizzato alla commercializzazione, da parte di produttori agricoli, di prodotti locali tipici dell'agroalimentare; viene richiesto se sia possibile, nella caso *de quo*, l'estensione anche all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Si premette che la scrivente, già con nota prot. n. 4415/COMM dd. 10 aprile 2003¹, ha puntualizzato che, all'operatore agricolo, l'esercizio della somministrazione va consentito solamente alla luce delle seguenti normative:

1. articolo 191 reg. TULPS (il quale si riferisce al vino prodotto esclusivamente dall'imprenditore agricolo, commerciabile soltanto all'interno dell'azienda);
2. legge regionale n. 25/1996 (disciplina dell'agriturismo).

Poiché la disciplina regionale di settore dell'agriturismo non ha minimamente coinvolto l'articolo 191 del reg. TULPS, ai sensi di tale disposizione si continua a riconoscere, all'imprenditore agricolo, la facoltà di vendere come di *somministrare* il vino, e di somministrarlo indipendentemente dalla citata disciplina dell'agriturismo, però con le seguenti precisazioni: l'articolo 191 si riferisce al vino *prodotto esclusivamente* dall'imprenditore agricolo, e la vendita come la somministrazione possono avvenire *soltanto all'interno* dell'azienda.

La citata disciplina dell'agriturismo consente, in via generale, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, incluse le bevande alcoliche e superalcoliche, ad ogni modo, anche l'attività agrituristica non può prescindere dall'utilizzazione diretta dell'azienda (agricola, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di

¹ La nota è consultabile sul sito (macroarea: *Attività specifiche*; file: *Produttori agricoli*):
<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/economiaimprese/dettaglio.act?dir=/rafvfg/cms/RAFGV/AT4/ARG3/FOGLIA14/>.

acquacoltura e di pesca che devono comunque rimanere principali), nonché degli specifici spazi aziendali (legge regionale n. 25/1996, articolo 2, commi 1 e 3).

Si ribadisce, infatti, che l'attività di agriturismo comprende due distinte imprese, l'agricola e la commerciale, facenti capo allo stesso imprenditore, quella agricola, di coltivazione e vendita ordinaria dei prodotti (articolo 4 del decreto 228/2001), e quella commerciale, di concessione di ospitalità retribuita e di somministrazione di alimenti ai turisti (Cassazione penale, sez. III, 6 novembre 1989), pur tuttavia <<lo svolgimento dell'attività agrituristica, nel rispetto delle norme di legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei *fondi e degli edifici interessati*>> (L.R. 25/1996, articolo 2, comma 7), e non di altre strutture non contemplate.

Di conseguenza, nell'ipotesi prospettata nel quesito, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle normative di cui né all'articolo 191 reg. TULPS, né alla legge regionale n. 25/1996.

Cordiali saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
- dott. Terzo UNTERWEGER - VIANI

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3772448
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it